Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 23 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 542.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura, con la seguente modificazione:

All'art. 8, le parole « A partire dal 1° luglio 1938-XVI... » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 1939-XVII... ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 543.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 544.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1938-XVI, n. 545.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 546.

Istituzione del « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

Sono varietà elette di frumento quelle che presentano i seguenti requisiti:

a) caratteri botanici costanti;

b) accertati pregi colturali e tecnologici;

c) elevata produttività dimostrata col conseguimento, in annate agrarie posteriori all'annata 1925-26, di rese unitarie costituenti sicuro fattore d'incremento della produzione granaria nazionale.

Art. 2.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste disporrà l'iscrizione d'ufficio, nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » delle varietà che, alla data della legge stessa siano già state costituite, pubblicate e descritte da istituti statali o da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della genealogia e delle caratteristiche botaniche, e che dalla Commissione di cui all'art. 4 siano riconosciute ammissibili alla detta iscrizione.

Altre varietà potranno successivamente essere iscritte nel Registro su domanda, con l'osservanza delle norme degli articoli seguenti.

Art. 3.

La domanda per l'iscrizione di una varietà nel Registro nazionale istituito dalla presente legge dovrà essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accompagnata da una particolareggiata ed esatta descrizione della genealogia e delle caratteristiche botaniche della varietà della quale si chiede l'iscrizione, nonchè dall'invio, al Ministero stesso, di un congruo numero di campioni di piante, di spighe e di cariossidi della varietà stessa.

La domanda può essere presentata soltanto dalla persona o dall'ente che ha costituito la varietà.

Art. 4.

Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », è demandato ad una Commissione, composta dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, presidente, del vice presidente della Corporazione dei cereali, del direttore dell'Istituto botanico della Regia università di Roma, del direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma, di un granicoltore premiato nella gara nazionale del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e di due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura, scelti fra quelli preposti alla direzione di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Funzionerà da segretario un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al settimo.

Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio, previo accertamento del valore colturale e tecnologico della varietà di frumento della quale è domandata l'iscrizione.

L'accertamento del valore colturale sarà fatto mediante ripetute prove colturali in diversi ambienti agrari, affidate a Stazioni agrarie sperimentali o a Laboratori aventi funzioni di Stazione sperimentale agraria o ad Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sotto la direzione unica dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

L'accertamento del valore tecnologico è fatto dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Nei riguardi delle varietà delle quali il Ministro promuova l'iscrizione d'ufficio a norma del primo comma dell'art. 2, la Commissione esprimerà il giudizio prescindendo dall'effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti nei precedenti comma.

Art. 6.

L'iscrizione delle varietà di frumento riconosciute dalla Commissione ammissibili all'iscrizione stessa è disposta con decreto del Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contenente, per ciascuna varietà, l'indicazione di tutte le sue caratteristiche.

Tale indicazione è riportata nel Registro, nel quale sarà altresì inserita una riproduzione in tricromia della spiga, delle cariossidi ed eventualmente di altre parti della pianta, che servano ad identificare esattamente la varietà.

Art. 7.

Di ogni varietà di frumento iscritta nel Registro saranno conservati, in apposito « Erbario delle varietà elette di frumento », esemplari di cariossidi, di piante intere e di spighe prelevate dalla coltura comune, prima della loro maturazione e all'atto di essa.

La tenuta e la conservazione dell'Erbario saranno affidate all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà stabilita la data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazione di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

Art. 9.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 4, potrà, con decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, determinare le zone riconosciute tradizionalmente come tipiche per la produzione di grano da seme, stabilendone la delimitazione.

In tali zone tipiche non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano, le quali, oltre ad appartenere a varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », non provengano da coltivazioni sottoposte al controllo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, esercitato dalla semina al raccolto, nonchè sulla lavorazione a seme del prodotto, e non siano vendute o cedute in sacchi o altri involucri o recipienti, muniti di apposito marchio del detto Istituto.

Nelle stesse zone tipiche il certificato per l'esonero dal conferimento agli ammassi delle partite di grano destinate alla produzione di seme, sarà rilasciato esclusivamente dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che ne darà comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e al Centro ammassi granari della provincia del cui territorio la zona tipica fa parte.

Il Ministro ha facoltà di dividere singole zone tipiche in settori, in ciascuno dei quali non potrà essere coltivata, con esonero del prodotto dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi in quanto destinato alla produzione di seme, che una sola varietà di frumento, stabilita dallo stesso Ministro, su conforme parere dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Art. 10.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la Commissione di cui all'art. 4, potrà essere fatto obbligo di impiegare, nelle coltivazioni per la produzione di grano da seme, esclusivamente sementi della varietà o delle varietà che, fra quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », saranno tassativamente indicate, provincia per provincia, e, nell'ambito della stessa Provincia, separatamente per zone agrarie di pianura, di collina e di montagna.

Le partite di grano provenienti dalla coltivazione, in una Provincia o in una zona per la quale sia stato disposto l'obbligo previsto nel precedente comma, di varietà diversa da quella o da quelle prescritte, non potranno in nessun caso essere considerate come destinate alla produzione di seme, agli effetti dell'esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi.

Art. 11.

Nelle provincie per le quali siano emanati i decreti di cui all'articolo precedente e nelle zone tipiche determinate e delimitate a norma dell'art. 9, ma non suddivise in settori a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, i conduttori di fondi che coltivano frumento per la produzione di grano da seme non potranno coltivare che una sola varietà per ciascuna colonia o unità poderale, eccezione fatta per le unità per le quali, per l'estensione, l'ordinamento colturale e l'attrezzatura aziendale, sussista, a giudizio dell'organo incaricato del rilascio dei certificati per l'esonero dal conferimento agli ammassi, garenzia di esclusione di qualsiasi inquinamento.

Art. 12.

Ferma l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, alla trebbiatura del grano proveniente dalle coltivazioni di frumento nelle zone tipiche per la produzione di grano da seme, determinate e delimitate a norma dell'art. 9, non potranno essere adibite altre macchine trebbiatrici all'infuori di quelle che, per ciascuna campagna, saranno all'uopo designate dal Prefetto, sentiti l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e la Commissione di cui all'art. 3 del predetto decreto.

Il Prefetto stabilirà altresì le norme da osservare prima dell'ammissione di tali macchine al lavoro e durante la trebbiatura del grano proveniente da coltivazioni per produzione di seme, al fine di evitare pericoli d'inquinamento fra varietà e con frumenti non da seme.

Nei confronti degli esercenti della trebbiatura che contravvengano a tali norme, il Prefetto può ordinare la revoca della licenza per l'esercizio della trebbiatura.

Art. 13.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di istituire uno speciale controllo su colture di conservazione di purezza di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », ai fini della produzione di grano da seme mediante moltiplicazione di semente fornita dall'Istituto o dalla persona che ha costituito la varietà.

Il produttore, che intenda sottoporre le proprie colture a tale controllo, dovrà farne domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di luglio precedente lo inizio delle colture stesse.

Le spese per il controllo sono a carico del produttore interessato.

Il prodotto ottenuto dalle colture sottoposte a tale controllo, che sarà esercitato dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, sarà contrassegnato da apposito marchio applicato sui sacchi od altri involucri, a cura dello Istituto.

Il marchio ha esclusivamente valore di attestazione della provenienza del seme da colture controllate.

Art. 14.

Con decreti Reali, sentito il Consiglio dei Ministri, le disposizioni della presente legge potranno essere estese, in tutto o in parte, ad altre colture agrarie ed ortive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1938-XVI, n. 547.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 548.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 66.725.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 5.

E' stabilito nella somma di lire 8.000.000, per l'esercizio 1938-39, il limite d'impegno delle annualità relative alle sovvenzioni previste dal testo unico sulle acque e sugli impianti approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari; nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1939, per i contributi a favore di comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1937, n. 787, è prorogato al 31 dicembre 1939.

Art. 6.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera *C*), della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1938-1939, in lire 176.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
1	Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.800.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servzio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	38.600.000 —
3	Ufficiali idraulici — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.100.000 —
4	Incaricati stabili — Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (*Spese fisse*)	6.300.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	105.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1.700.000 —
7	Ufficiali idraulici — Competenze diverse	710.000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie — Fornitura di attrezzi da lavoro — Libretti di servizio e regolamenti (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	450.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1.250.000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle relative famiglie — Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	350.000 —
11	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.400.000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	200.000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1.250.000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40.000 —
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
18	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*).	140.000 —
19	Spese casuali	80.000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	128.440 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	296.400 —
22	Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	1.297.660 —
23	Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	400.000 —
24	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3.500 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
25	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
26	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886)	1.040.000 —
27	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli albi degli appaltatori di opere pubbliche (art. 11 del Regio decreto-legge 25 giugno 1936, n. 1538)	300.000 —
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		67.971.000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
29	Magistrato alle acque — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	500.000 —
	Debito vitalizio.	
30	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	10.000.000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		10.100.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione Centrale.	
32	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	4.900.000 —
33	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200.000 —
34	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3.350.000 —
35	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	800.000 —
36	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2.000.000 —
37	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	7.750.000 —
38	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	5.500.000 —
		24.500.000 —
	Opere dell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
39	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	3.800.000 —
40	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3.800.000 —
41	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua.	750.000 —
42	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2.260.000 —
43	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	3.070.000 —
		13.680.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
44	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3.900.000 —
45	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5.370.000 —
46	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
47	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2.500.000 —
48	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	7.750.000 —
49	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	7.000.000 —
		27.120.000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana.	
50	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	500.000 —
51	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	30.000 —
52	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	340.000 —
		870.000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
53	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	80.000 —
54	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1.100.000 —
55	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	15.902.500 —
56	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	7.125.000 —
		24.207.500 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli.	
57	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	47.500 —
	Opere in gestione del Provveditorato di Palermo.	
58	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	6.900.000 —
59	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1.575.000 —
	Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari.	
60	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	2.500.000 —
61	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400.000 —
		11.422.500 —
	ESCAVAZIONE DEI PORTI.	
62	Spese di carattere ordinario per l'escavazione di porti e spiagge	16.000.000 —
	CASE ECONOMICHE E POPOLARI DI PROPRIETÀ DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DA TERREMOTI.	
63	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	2.000.000 —
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME.	
64	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094).	176.500.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
65	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera	21.000.000 —
66	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze e indennità varie	3.700.000 —
67	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Premi di operosità e rendimento	725.000 —
68	Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni e paghe — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
69	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile.	11.200.000 —
70	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	500.000 —
71	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	2.000.000 —
72	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
73	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	170.000 —
74	Spese relative alla manutenzione, riparazione, ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	1.500.000 —
75	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1.000.000 —
76	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	130.000 —
77	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	500.000 —
		45.425.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
78	Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	2.400.000 —
79	Compensi al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	650.000 —
		3.050.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
80	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	8.500.000 —
81	Opere idrauliche	9.000.000 —
82	Sussidi da concedersi ad amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2642)	*per memoria*
83	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
84	Opere marittime	2.600.000 —
85	Edifici pubblici governativi.	12.000.000 —
86	Opere da eseguire dallo Stato, o col concorso dello Stato, nell'interesse di altri enti, in virtù di leggi speciali	3.000.000 —
87	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	*per memoria*
88	Spese dipendenti da terremoti	*per memoria*
89	Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098)	*per memoria*
90	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare — Indennità di espropriazioni relative	3.500.000 —
91	Edilizia scolastica	2.700.000 —
92	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	6.200.000 —
		47.500.000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
93	Opere in gestione del Magistrato alle acque	13.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
94	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	7.500.000 —
95	Opere idrauliche	24.000.000 —
96	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
97	Opere marittime	4.000.000 —
98	Edifici pubblici governativi	26.000.000 —
99	Opere da eseguire dallo Stato, o col concorso dello Stato, nell'interesse di altri enti, in virtù di leggi speciali	1.800.000 —
100	Opere speciali in Roma	*per memoria*
101	Opere e spese in dipendenza dei trattati lateranensi	*per memoria*
102	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate	1.800.000 —
103	Spese dipendenti da terremoti	1.200.000 —
104	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
105	Edilizia scolastica	1.800.000 —
106	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	15.000.000 —
		83.100.000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
107	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	3.600.000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
108	Opere stradali	10.400.000 —
109	Opere idrauliche	700.000 —
110	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
111	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	34.000.000 —
112	Opere marittime	10.400.000 —
113	Edifici pubblici governativi	4.000.000 —
114	Opere da eseguire dallo Stato, o col concorso dello Stato, nell'interesse di altri enti, in virtù di leggi speciali	*per memoria*
115	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e di eruzioni vulcaniche	11.000.000 —
116	Edilizia scolastica	2.500.000 —
117	Spese dipendenti da danni di terremoti	30.000.000 —
118	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
119	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	3.500.000 —
		106.500.000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
120	Opere pubbliche in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	17.000.000 —
121	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo	20.000.000 —
122	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari	17.000.000 —
		54.000.000 —
	ESCAVAZIONI MARITTIME.	
123	Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati	1.500.000 —
	SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI.	
124	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità	5.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Sussidi per danni di terremoti.	
125	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	30.000.000 —
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
126	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto-legge 10 marzo 1925, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087)	500.000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
127	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	16.200.000 —
128	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco, ed altre competenze eventuali	400.000 —
129	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	100.000 —
130	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	230.000 —
131	Sussidi al personale di ruolo, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie	100.000 —
132	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese per studi e progettazioni di nuove linee - Spese varie	1.000.000 —
133	Spese relative al servizio degli autoveicoli	200.000 —
134	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	20.000 —
135	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	5.300.000 —
		23.550.000 —
	Annualità per opere straordinarie in concessione od a pagamento differito e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
136	Opere stradali	14.000.000 —
137	Opere idrauliche	79.000.000 —
138	Opere marittime	9.000.000 —
139	Opere edilizie	9.500.000 —
140	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	8.000.000 —
141	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	*per memoria*
	Spese per l'Italia centrale.	
142	Opere stradali	3.500.000 —
143	Opere idrauliche	33.500.000 —
144	Opere marittime	6.500.000 —
145	Opere edilizie	8.500.000 —
146	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	15.000.000 —
147	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	600.000 —
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
148	Opere stradali	5.000.000 —
149	Opere idrauliche	25.000.000 —
150	Opere marittime	14.000.000 —
151	Opere edilizie	14.000.000 —
152	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	48.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
153	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene, frane e da eruzioni vulcaniche	1.200.000 —
	Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.	
154	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2460, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898; 17 gennaio 1926, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; articolo 36 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; legge 6 giugno 1935, n. 1129 e Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2245)	132.580.000 —
	Contributi straordinari ad Aziende autonome.	
155	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982 e articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723)	26.000.000 —
		452.880.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
156	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi	*per memoria*
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
157	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - dodicesima delle 35 rate)	77.920 —
158	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione dell'anticipazione di lire 800.000 fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - dodicesima delle 35 rate)	65.791 —
159	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero dell'educazione nazionale (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - dodicesima delle 35 rate)	6.809 —
160	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - trentaseiesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate, a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28.430 —
161	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - trentaseiesima delle quaranta annualità	97.820 —
162	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - trentunesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300.000 —
163	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordata al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (articolo 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) - diciannovesima delle trentacinque annualità	86.500 —
		663.270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	67.971.000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	500.000 —
	Debito vitalizio	10.100.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	24.500.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	13.680.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	27.120.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	870.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	24.207.500 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati	11.422.500 —
	Escavazione dei porti	16.000.000 —
	Case economiche e popolari di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	2.000.000 —
	Contributi ad aziende autonome	176.500.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	374.871.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	45.425.000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.050.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	47.500.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	13.000.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	83.100.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.600.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	106.500.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	54.000.000 —
	Escavazioni marittime	1.500.000 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	5.000.000 —
	Sussidi per danni di terremoti	30.000.000 —
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	500.000 —
	Costruzione di strade ferrate	23.550.000 —
	Annualità per opere straordinarie in concessione, od a pagamento differito, e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	452.880.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	869.605.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	663.270 —
	Totale del movimento di capitali	663.270 —
	Totale delle spese straordinarie	870.268.270 —
	Totale generale	1.245.139.270 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	1.244.476.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	663.270 —
	Totale generale	1.245.139.270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	TASSE E CANONI.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	140.000.000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	1.600.000 —
		141.600.000 —
	CONTRIBUTI DELLO STATO.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094	176.500.000 —
4	Somma da corrispondere dallo Stato per integrare il minore introito previsto per tasse di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli, in confronto dello stanziamento inscritto, per tale titolo, nello stato di previsione dell'esercizio 1934-35 (Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 167)	41.000.000 —
		217.500.000 —
	PROVENTI MINORI.	
5	Proventi derivati dalla pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410	900.000 —
6	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (articolo 234 del testo unico sulla finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	7.000.000 —
7	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 6 aprile 1933, n. 427)	500.000 —
8	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (articolo 119 del testo unico approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	6.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
9	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	200.000 —
		14.600.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
10	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	1.000.000 —
11	Ricupero di spese di spedalità sostenute dall'Amministrazione per il personale della Milizia della strada, per malattie non riconosciute dipendenti da cause di servizio	10.000 —
12	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni agli ex agenti	900.000 —
13	Ritenuta pensione sugli stipendi degli ufficiali e marescialli della Milizia della strada	40.000 —
		1.950.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	
14	Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (articolo 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, modificato con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49)	26.000.000 —
	INTERESSI ATTIVI.	
15	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti	1.600.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
16	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	600.000 —
17	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	1.500.000 —
18	Entrate eventuali e diverse	800.000 —
19	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		2.900.000 —
	AUTOSTRADE MILANO-LAGHI E MILANO-BERGAMO.	
20	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	4.000.000 —
21	Proventi della pubblicità e vari	420.000 —
		4.420.000 —
	AUTOCAMIONALE GENOVA-VALLE DEL PO.	
22	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	3.700.000 —
23	Proventi della pubblicità e vari	200.000 —
		3.900.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ACCENSIONE DI DEBITI.	
24	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	88.000.000 —
25	Anticipazioni di fondi da parte di enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali	200.000 —
		88.200.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
26	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	50.000.000 —
27	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	14.554.300 —
		64.554.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Tasse e canoni	141.600.000 —
	Contributi dello Stato	217.500.000 —
	Proventi minori	14.600.000 —
	Entrate diverse	1.950.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	375.650.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributo dello Stato	26.000.000 —
	Interessi attivi	1.600.000 —
	Entrate diverse	2.900.000 —
	Autostrade Milano-Laghi e Milano-Bergamo	4.420.000 —
	Autocamionale Genova-Valle del Po	3.900.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	38.820.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di debiti	88.200.000 —
	Partite che si compensano nella spesa	64.554.300 —
	Totale del movimento di capitali	152.754.300 —
	Totale delle entrate straordinarie	191.574.300 —
	Totale generale	567.224.300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	414.470.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	152.754.300 —
	Totale generale	567.224.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	PERSONALE.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	4.500.000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100.000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	3.350.000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3.115.000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1.770.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	658.000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	115.000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	725.000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	41.400.000 —
		55.733.000 —
	MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*)	8.310.000 —
11	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento, premi di rafferma ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	1.740.000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	70.000 —
13	Spese di spedalità	40.000 —
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	3.900.000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	635.000 —
16	Contributo ai conti individuali vestiario dei sottufficiali, militi scelti e militi (articolo 117 del Regio decreto 20 novembre 1932, n. 1554 e decreto ministeriale 15 settembre 1937, n. 12832)	15.000 —
		14.710.000 —
	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE.	
17	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98	115.000 —
18	Manutenzione e riparazione di locali — Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici — Spese di cancelleria e di stampa — Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	1.000.000 —
19	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	1.345.000 —
20	Studi e ricerche sperimentali — Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali — Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	170.000 —
21	Fitti e canoni	580.000 —
		3.210.000 —
	SPESE AVENTI RELAZIONE CON LE ENTRATE.	
22	Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti, indicati nell'articolo 122 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	*per memoria*
23	Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	450.000 —
		450.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE DIVERSE.	
4	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	2.000.000 —
5	Spese di liti ed arbitraggi	40.000 —
6	Spese casuali	20.000 —
7	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri ed al fondo massa vestiario di detto personale	400.000 —
		2.460.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
8	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	2.300.000 —
9	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	70.000 —
0	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	100.000 —
1	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale della Milizia nazionale della strada	20.000 —
		2.490.000 —
	LAVORI.	
2	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	138.800.000 —
	FONDO DI RISERVA.	
3	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — **SPESA STRAORDINARIA.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	INTERESSI PASSIVI.	
34	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	32.300.000 —
	PERSONALE.	
35	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	335.000 —
	SPESE DIVERSE.	
36	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	300.000 —
	SPESE D'IMPIANTO.	
37	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	200.000 —
38	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	1.100.000 —
		1.300.000 —
	LAVORI.	
39	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie. — Costruzione di ponti e di case cantoniere	20.000.000 —
40	Lavori di sistemazioni generali	89.200.000 —
41	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	104.000.000 —
		213.200.000 —
	FONDO DI RISERVA.	
42	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	162.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	AUTOSTRADE MILANO-LAGHI E MILANO-BERGAMO.	
43	Lavori	2.600.000 —
44	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	164.000 —
45	Personale addetto all'esercizio	455.000 —
46	Spese generali di esercizio	250.000 —
47	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	165.000 —
48	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi delle autostrade	10.000 —
49	Avanzo di gestione da vesare al Tesoro dello Stato	776.000 —
		4.420.000 —
	AUTOCAMIONALE GENOVA-VALLE DEL PO.	
50	Lavori	1.900.000 —
51	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	138.000 —
52	Personale addetto all'esercizio	250.000 —
53	Spese generali di esercizio	400.000 —
54	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	80.000 —
55	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi dell'autocamionale	50.000 —
56	Avanzo di gestione da destinare ad eventuali opere di completamento	1.082.000 —
		3.900.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali.*	
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
57	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione generale	26.500.000 —
58	Rimborso delle somme anticipate da Enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali	1.600.000 —
		28.100.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
59	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	50.000.000 —
60	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	14.554.300 —
		64.554.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Pesonale tecnico, amministrativo di ragioneria e d'ordine	14.333.000 —
	Capi cantonieri e cantonieri	41.400.000 —
		55.733.000 —
	Milizia nazionale della strada	14.710.000 —
	Spese generali e di amministrazione	3.210.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	450.000 —
	Spese diverse	2.460.000 —
	Debito vitalizio	2.490.000 —
	Lavori	138.800.000 —
	Fondo di riserva	800.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	218.653.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi	32.300.000 —
	Personale	335.000 —
	Spese diverse	300.000 —
	Spese di impianto	1.300.000 —
	Lavori	213.200.000 —
	Fondo di riserva	162.000 —
	Autostrade Milano-Laghi e Milano-Bergamo	4.420.000 —
	Autocamionale Genova-Valle del Po	3.900.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	255.917.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	28.100.000 —
	Partite che si compensano nella entrata	64.554.300 —
	Totale del movimento di capitali	92.654.300 —
	Totale delle spese straordinarie	348.571.300 —
	Totale generale	567.224.300 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	474.570.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	92.654.300 —
	Totale generale	567.224.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (*ordinarie e straordinarie*)	414.470.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	152.754.300 —
	Totale generale dell'entrata	567.224.300 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	474.570.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	92.654.300 —
	Totale generale della spesa	567.224.300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 549.
Modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al regime fiscale degli spiriti impiegati nella preparazione delle bevande alcoliche e di altri prodotti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 1°, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: « estratti alcolici aromatizzati per preparare cognac e rum di fantasia ».

2° All'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente: « La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati all'esportazione e la conservazione di essi può avvenire negli stessi recipienti, la cui identificazione sarà effettuata con le norme che saranno fissate dal Ministro per le finanze; ».

3° All'art. 4, lettera *b*) del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « Tale termine potrà essere modificato con decreto del Ministro per le finanze, quando trattisi di prodotti preparati con uova, i quali richiedano per la loro sana conservazione un periodo più breve; ».

4° All'art. 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Tale trattamento è consentito anche al quantitativo di marsala effettivamente esportato, cui fosse stato aggiunto, ai fini dell'esportazione, alcole per portarlo dalla gradazione minima di 18 ad una massima di 22; ».

5° All'art. 8 i nn. 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1) Liquori, la cui ricchezza alcolica è ottenuta mediante impiego di spirito, senza aggiunta di vino. È ammessa la presenza di fermentati di altra natura purchè lo spirito ad essi dovuto non superi 2 gradi ».

« 3) Estratti alcolici aromatizzati per preparare liquori o da servire come liquori, per preparare cognac e rum di fantasia, purchè in detti estratti non sia contenuto vino. E' ammessa la presenza di fermentati di altra natura purchè l'alcole ad essi dovuto non superi 2 gradi ».

6° All'art. 13, comma secondo, è soppressa la frase: « sottoposto allo stesso regime fiscale: ».

7° All'art. 14 è aggiunto il seguente comma: « Qualora avvengano estrazioni di spirito durante il primo quadriennio d'invecchiamento, ai sensi del precedente art. 13, la liquidazione della imposta, sulla quota parte delle deficienze accertate riferibile allo spirito estratto, sarà effettuata con le norme stabilite dalla legge d'imposta sugli spiriti per i magazzini di commerciante all'ingrosso; ».

8° Il comma aggiunto all'art. 15 con la legge 17 giugno 1937, n. 1004, è sostituito dal seguente: « Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'in-

vecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti, osservate le norme che saranno stabilite dallo stesso Ministero delle finanze ».

9° All'art. 17 (transitorio), n. 1, i commi *b*) e *c*) sono sostituiti dai seguenti:

« *b*) l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sull'alcole impiegato nel marsala con l'aggiunta dell'indennizzo nella misura di L. 35 per hl. di prodotto esportato sarà accordato, fino al 31 dicembre 1938, anche al marsala che abbia un invecchiamento di almeno tre mesi.

« Dal 1° gennaio 1939 fino al 30 settembre 1940, per godere dello stesso trattamento, la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere di 3 mesi aumentati del periodo di tempo trascorso dal 1° gennaio 1939 alla data dell'esportazione; ».

« *c*) l'abbuono del 70 % dell'imposta, stabilito dall'art. 9 per l'alcole impiegato nella preparazione del marsala destinato al consumo interno, sarà accordato sino al 31 dicembre 1938 anche al marsala che abbia un invecchiamento di almeno 3 mesi. Dal 1° gennaio 1939 fino al 30 settembre 1940, per godere dello stesso abbuono, la durata minima dell'invecchiamento dovrà essere di 3 mesi, aumentati del periodo di tempo trascorso dal 1° gennaio 1939 alla data dell'estrazione ».

10° Allo stesso art. 17 (transitorio), n. IV, lettera *a*), è aggiunto il seguente comma: « i magazzini di cognac, sottoposti a qualsiasi regime fiscale, saranno entro il 31 dicembre 1938 trasformati e sottoposti al regime fiscale del presente decreto, osservate le modalità da impartirsi dal Ministero delle finanze ».

11° Allo stesso art. 17 (transitorio) è soppresso il n. V.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1938-XVI, n. 550.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra del Regio rimorchiatore « Sarca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « Sarca » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 551.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del SS.mo Sacramento, in Sortino (Siracusa).

N. 551. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del SS.mo Sacramento in Sortino (Siracusa) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 18.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Caltanissetta in data 18 febbraio 1938-XVI, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) in liquidazione;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cooperativa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle

leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1938-XVI.

Disposizioni riguardanti l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale nella Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale nella Cassa di risparmio di Gorizia;

Determina:

Art. 1.

Entro il 31 maggio 1938-XVI, la Cassa di risparmio di Gorizia verserà in unica soluzione la somma di L. 1.062.798,24 in conto capitale, e di L. 17.713,30 per interessi 4 % dal 1° gennaio al 31 maggio 1938-XVI sulla somma stessa, ancora dovuta alla data suddetta da parte dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, per il debito verso il Tesoro dello Stato dipendente dalla decisione del Ministero delle finanze del 15 settembre 1931.

Art. 2.

Non più tardi del termine suindicato la stessa Cassa di risparmio depositerà, presso l'Istituto di emissione, titoli di Rendita italiana 5 % con vincolo a favore del Tesoro dello Stato, per l'importo capitale nominale di L. 500.000 (cinquecentomila) a garanzia del pagamento, in valuta di riscatto, delle partite non ricuperabili sulle anticipazioni in conto risarcimenti dei danni di guerra eseguite dall'Istituto di credito fondiario predetto, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2113.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia ed uccellagione in alcune zone della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Cuneo dell'estensione complessiva di ettari 10679,540 circa, delimitata dai seguenti confini:

1) *Zona di Saluzzo,* triangolo compreso tra la via Saluzzo-Torino a levante, la via Saluzzo-Pinerolo a ponente, la carreggiata Cagnola-Torrette Basse-Cascinotto-Cascina Ferraris e carreggiata congiungente quest'ultima alla strada Saluzzo-Pinerolo dalla parte di notte. Estensione ettari 450.

2) *Zona di Borgo S. Dalmazzo-Roccavione-Robilante-Boves;* dal ponte di ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna, la strada provinciale Borgo S. Dalmazzo-Boves; Corso Regina Margherita di Boves; strada vicinale del Colletto del Moro; strada vicinale del Malandrero (dal Colletto del Moro fino al ponte sul torrente Vermenagna) e torrente Vermenagna (alveo escluso) fino al ponte di ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna. Estensione ettari 1200.

3) *Zona di Bra,* Bra (Madonna dei fiori) - Borgata San Matteo - Tetti Bona - strada vecchia di Pocapaglia - Sanfré - strada provinciale Sanfré - Bra (Madonna dei fiori). Estensione ettari 1800.

4) *Zona di Cherasco e Bra,* dal ponte sul fiume Stura (strada provinciale Bra-Cherasco) fino all'incrocio della ferrovia per Bra, strada fino a Roreto, strada provinciale Bra-Cuneo fino a Bricco Faule, strada comunale di Nozaretto fino al fiume Stura, sponda sinistra dello Stura fino al ponte della provinciale Bra-Cherasco. Estensione ettari 2500.

5) *Zona di La Morra,* partendo dalla strada provinciale all'altezza di Santa Brigida lungo detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale che porta alla cascina Bianco. Strada suddetta fino alla cascina Sorello. Strada vicinale dalla cascina Sorello all'incrocio della strada Regione Serradenari, e strada verso frazione Berri continuando a destra. Case di Berri sulla strada omonima Fornace S. Brigida. Estensione ettari 1000.

6) *Zona di Carrù-Piozzo-Farigliano-Clavesana.* Strada provinciale Carrù-Piozzo. Strada comunale Piozzo-Farigliano fino al ponte sul Tanaro. Lato sinistro fiume Tanaro fino al ponte della provinciale Clavesana-Carrù. Strada provinciale dal ponte sul Tanaro Clavesana-Carrù fino all'incrocio colla provinciale Carrù-Piozzo. Estensione ettari 730,540.

7) *Zona di S. Stefano Belbo e Castiglione Tinella.* Chilometro 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba (bivio a circa m. 300 dalla stazione ferroviaria di S. Stefano Belbo). Strada provinciale suddetta ai confini della provincia di Alessandria, e seguendo poi i confini stessi sino alla cascina Soria. Strada detta dei Soria sino a 25 metri dal suo sbocco sulla comunale S. Stefano-Moncucco-Castiglione Tinella. Indi parallelamente alla strada suddetta sino a S. Bovo. Strada comunale S. Bovo-Castiglione Tinella. Strada provinciale Castiglione Tinella per Valdivilla sino alla cascina Pola. Ritano detto delle Rocche (o di Valdivilla) sino al suo sbocco nel Belbo. Casa Bogetto. Strada Piacentini sino alla cascina Crema. Strada carrareccia dalla cascina Crema sino a 25 metri al di là del suo sbocco sulla strada comunale fra la cascina Superga e cascina Monti. Indi parallelamente a detta strada sino alla nuova strada comunale Seirole. Strada nuova Seirole sino al suo sbocco sulla provinciale S. Stefano Belbo-Canelli. Strada provinciale suddetta sino al Molino dell'Annunziata e da questo attraversando il Belbo sino al Km. 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba. Estensione ettari 100.

8) *Zona di Cortemilia e Pezzolo V. U.* Partendo da Cortemilia, alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida, e seguendo sempre il corso dell'Uzzone si procede a sud fino al ponte a cavallo della strada provinciale di Pezzolo. Da questo Ponte e su questa medesima strada, per circa 300 metri, si arriva all'abitato di Pezzolo Valle Uzzone

di dove si sale per il ritano « dei Vai » fino alle abitazioni di Bergolo. Dall'ex paese di Bergolo si segue la strada comunale di Levice fino alla Cappella Gatti, dove si discende per il Rio Borrone fino al fiume Bormida nei pressi di « Case Bergamaschi» e seguendo il corso del Bormida fino alle abitazioni di Cortemilia alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida. Estensione ettari 1059.

9) *Zona di Bagnolo Piemonte.* Strada Bagnolo-Barge fino all'incontro del confine del comune di Barge; confine di Barge fino all'incontro del torrente Grana; torrente Grana (sponda destra) fino all'incontro con la strada provinciale Bagnolo-Barge succitata. Estensione ettari 940.

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936 e 14 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in alcune zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.

Disposizioni relative alla caccia agli uccelli nocivi all'industria della piscicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1933, con il quale l'airone cenerino e l'airone rosso, in provincia di Vercelli, ed esclusivamente negli specchi d'acqua dove viene esercitata la piscicoltura, vennero annoverati tra gli animali nocivi;

Visto il successivo decreto 7 febbraio 1934, col quale, oltre ai predetti uccelli, venivano inclusi fra gli animali nocivi, limitatamente alle località ove possano danneggiare la piscicoltura, la Alla Nitticora (Nitticorax minuta), il Tarabuso (Botauris stellaris), il Tarabusino (Ardetta minuta), la Rondine di mare (Sterna hirundo), nonchè il Martin Pescatore, limitatamente ai veri e propri vivai;

Ritenuta l'opportunità di estendere il provvedimento anche alle provincie di Novara e Pavia, e di consentire l'uccisione dei suddetti nocivi anche da parte di persone che non esercitano la piscicoltura, purchè munite di regolare licenza di porto d'arma;

Udito il Comitato consultivo per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 836;

Decreta:

Fermo il disposto di cui ai decreti Ministeriali 23 maggio 1933 e 7 febbraio 1934 che annoverano tra gli animali nocivi l'Airone cenerino, l'Airone rosso, l'Alla Nitticora, il Tarabuso, il Tarabusino e la Rondine di mare, nelle regioni risicole in genere e limitatamente agli specchi d'acqua dove si esercita la piscicoltura, nonchè il Martin Pescatore, limitatamente ai veri e propri vivai, le Commissioni venatorie provinciali di Alessandria, Vercelli, Pavia e Novara segnaleranno ai Corpi preposti alla vigilanza i nomi delle persone munite di regolare licenza di porto d'armi, alle quali, su proposta dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, è consentito cacciare i predetti animali nocivi in epoca di divieto. Tale permesso può concedersi anche a persone che non esercitino l'industria della piscicoltura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, il tratto della strada provinciale che partendo da Pié di Via arriva fino all'incrocio per C. Buonasera;

ad ovest, la strada rotabile che partendo dall'incrocio sopradetto arriva ai Casali;

a sud, sentieri, mulattiera e strada carreggiabile che partendo da Casali arriva all'incrocio colla strada provinciale Pié di Via S. Vittore nei pressi de « Le Lame »;

ad est, la strada Pié di Via S. Vittore precisamente per il tratto da « Le Lame » a Pié di Via;

Visti i decreti Ministeriali 20 luglio 1936 e 3 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 maggio 1935, 20 luglio 1936 e 3 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno denominata « Aiarnola », delimitata dai seguenti confini:

a sud, lago di Selva S. Anna - confine del comune di Auronzo - Monte di Aiarnola;

ad ovest, Monte Aiarnola - confini del comune di Auronzo - sorgenti del torrente Risena (quota 1896, ovest Cima Popera);

a nord, corso del torrente Risena - sorgente di Acqua Puzza;

ad est, sorgente di Acqua Puzza - sentiero per il lago di Campo - quota 1260 ovest di Padola - strada Padola lago di Selva S. Anna;

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936 e 24 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 giugno 1935, 31 luglio 1936 e 24 maggio 1937, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini: Uscita da Atessa a levante: Ospedale civile, mulattiera discesa S. Maria, Rio Falco; Osento; fiume Osento, due Acque; due Acque; Tratturello; Tratturello, via dei Colli; via dei Colli, strada S. Leonardo, Piano Ciccarelli; strada Piano delle Rose, S. Marco; San Marco e mulattiera che da S. Marco conduce a Atessa per la salita Rivolta, lato nord.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada del Mulino Cibotti;

ad est, il tratto di strada rotabile compreso tra l'innesto di Atessa e quello di Pollutri;

a sud, il Regio tratturo;

ad ovest, il fiume Osento.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1938-XVI.
Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione sulla vita « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle predette condizioni generali di polizza;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano:

1) Tariffe 2 e 3, relative all'assicurazione dotale, senza visita medica, a premio mensile, di un capitale pagabile al beneficiario, se in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

2) Tariffa 4, relativa alla assicurazione mista speciale, senza visita medica, a premio mensile, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, ed in misura ridotta, in caso di premorienza.

Roma, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1659)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 14 maggio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale mobile delle Ferrovie dello Stato.

(1801)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1938-XVI, n. 111.

(1804)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio n. 20388-XVIII del 13 maggio 1938-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1938-XVI, n. 102.

(1805)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 17 maggio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e della Esposizione del 1941.

(1802)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 17 maggio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.

(1803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Media dei cambi e dei titoli

del 17 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,40
Francia (Franco)	53,10
Svizzera (Franco)	433,25
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,12
Danimarca (Corona)	4,214
Norvegia (Corona)	4,743
Olanda (Fiorino)	10,515
Polonia (Zloty)	357,95
Portogallo (Scudo)	0,8581
Svezia (Corona)	4,866
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,35
Id. Id. 5 % (1936)	93,70
Rendita 5 % (1935)	94 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	209590	532 —	*Carrozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Saverio, dom. a Cagliari, vincolata quale parte di dote della titolare.	*Carozzi* Amalia di Tommaso, ecc., come contro.
Id.	593178	80,50	*Carrozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Saverio, dom. in Casale, vincolata quale parte di dote della titolare.	*Carozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di, ecc., come contro.
Id.	848591	108,50	*Gioanini* Cristina fu Domenico-Emanuele, nubile, dom. a Castellino Tanaro (Cuneo).	*Degiovannini* Cristina fu Domenico-Emanuele, nubile, dom. a Castellino Tanaro (Cuneo).
Rendita 5 %	031189	400 —	*Cosale* Giuseppa fu Antonio, moglie di Oliveri Onofrio, dom. in Alcamo (Trapani), con vincolo dotale.	*Casale* Giuseppina fu Antonio, moglie di, ecc., come contro.
Id.	031190	115 —	Oliveri Onofrio fu Antonino, dom. in Alcamo (Trapani), sottoposta ad ipoteca a favore di *Cosale* Giuseppina fu Antonio, moglie del titolare in garanzia della di lei dote.	Oliveri Onofrio fu Antonino, dom. in Alcamo (Trapani), sottoposta ad ipoteca a favore di *Casale* Giuseppina fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	554	2.635 —	Corsi *Carlo* fu Francesco, dom. in Mirteto (Massa).	Corsi *Giuliano-Carlo* fu Francesco, dom. in Mirteto (Massa).
P. R. 3,50 %	334929	2.852,50	Fanoli Alessandro e Paolo di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Podestà *Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova. L'usufrutto vitalizio spetta a Podestà Erminia fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano.	Fanoli Alessandro e Paolo di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Podestà *Angela-Rosa-Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova. L'usufrutto vitalizio spetta a Podestà *Angela-Rosa-Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano.
Cons. 3,50 %	385441	119 —	Castagnino *Angela* fu Salvatore, nubile, dom. in Chiavari (Genova).	Castagnino *Maria-Angela-Eugenia* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	251911	339,50	Martinez Maria fu Giovanni ved. di Luisetti Ermenegildo, dom. a Milano. Con usufrutto a Brambilla *Fedelina* fu Pietro, nubile.	Martinez Maria fu Giovanni, ved. di Luisetti Ermenegildo, dom. a Milano. Con usufrutto a Brambilla *Fedele* fu Pietro, ved. di *Luini Paolo*.
Id.	20180	70 —	Brondi *Enrico* di Giosafatte, dom. in Lerici (Genova).	Brondi *Antonio-Enrico* di Giosafatto, dom. in Lerici (Genova).
Id.	671303	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	800917	245 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	171552	1.015 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	20182	70 —	Venè *Angela* di Angelo, moglie di Brondi Enrico, dom. in Lerici (Genova).	Venè *Maria-Arcisa* di Angelo, moglie di Brondi Antonio-Enrico, ecc., come contro.
Id.	800916	245 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	171551	1.085 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	080427	17,50	Ursino Vincenza fu Vincenzo-Luigi, minore sotto la p. p. della madre Miglietta *Giuseppa* fu Antonio, ved. di Ursino Vincenzo-Luigi, dom. a Torchiarolo (Lecce).	Ursino Vincenza fu Vincenzo-Luigi, minore sotto la p. p. della madre Miglietta *Antonia-Maria-Giuseppa* fu Antonio, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	235857	50 —	*Mataluno* Filippo fu Nicola, minore sotto la tutela di *Mataluno* Antonio fu Filippo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ricca Giacinto fu Francesco.	*Mataluna* Filippo fu Nicola, minore sotto la tutela di *Mataluna* Antonio fu Filippo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ricca Giacinto fu Francesco.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	228687	122,50	Pistone *Maria-Celestina*, nubile, dom. a Catania, ipotecata a favore dello Stato.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, nubile, dom. a Catania, ipotecata a favore dello Stato.
Cons. 3,50 %	803669	70 —	Pistone *Celestina* di Maria Stella, moglie di La Rosa Filippo, dom. in Catania, ipotecata come sopra.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id.	803670	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Buono del Tesoro 1940	959 Serie 5ª	Capitale 5.000 —	Pistone *Maria-Celestina* di Maria Stella, nubile, vincolato per cauzione a favore dello Stato.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id. 1943	229 Serie G	2.000 —	Pistone *Maria-Celestina* di Maria Stella, moglie di La Rosa Filippo, vincolato come sopra.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id. 1940	143 Serie III	1.000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista, ved. Robba.	Robba *Adriano* fu Luigi, ecc., come contro.
Id. 1943	452 Serie F	500 —	Robba Pierina, Elisa, Serafino, *Adriana* e Livia fu Luigi, minori, ecc., come sopra.	Robba Pierina, Elisa, Serafino, *Adriano* e Livia fu Luigi, minori, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	103702	700 —	Pianca *Elisa* fu Giuseppe, moglie di Buffaglia Giuseppe, dom. in Torino; vincolata per dote della titolare.	Pianca *Luigia-Elisabetta* fu Giuseppe, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	328752	1.099 —	Palermo Rosaria fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Pantano *Maria-Teresa*, ved. di Palermo Girolamo, dom. in Siracusa.	Palermo Rosaria fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Pantano *Teresina*, ved. ecc., come contro.
Id.	402204	217 —	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Serafino*, dom. a Susa (Torino). Usufrutto a Tonietto *Serafino* fu Battista.	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*. Usufrutto a Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*.
Id.	504471	875 —	*Apoldonnia* Iolanda di Adolfo, moglie di Rispo Arturo, dom. a Napoli, vincolata.	*Apollonio* Iolanda di Adolfo, moglie di Rispo Arturo, dom. a Napoli, vincolata.
Cons. 3,50 %	282659	94,50	Del *Coro* Maria di Bonaventura, moglie di Rocco Gennaro, dom. a Rivello (Potenza), dotale.	Del *Core* Maria di Bonaventura, ecc., come contro.
Id.	751384	206,50	Tonni Bazza Diodata ed Antonio fu Michele, minori sotto la p. p. di Vittori *Matilde* ved. Tonni Bazza, dom. in Roma, in parti uguali. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta, senza fede di vita, a Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. di Tonni Bazza Michele, dom. in Roma, giusta domanda 6 giugno 1916.	Tonni Bazza Diodata ed Antonio fu Michele, minori sotto la p. p. di Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* ved. Tonni Bazza, ecc.; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta, senza fede di vita, a Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro vedova, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	64859	700 —	Tonni Bazza Diodata fu Michele, nubile, dom. a Brescia; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. di Tonni Bazza Michele, dom. a Brescia, ed il pagamento delle rate semestrali sarà fatto senza esibizione del di lei certificato di vita, giusta la domanda di Tonni Bazza Luigi del 21 febbraio 1920.	Tonni Bazza Diodata fu Michele, ecc.; l'usufrutto vitalizio della presene rendita spetta a Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	356469	241,50	Tonni Bazza Antonio e Diodata fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. Tonni Bazza, dom. a Brescia.	Tonni Bazza Antonio e Diodata fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro, ved. Tonni Bazza, dom. a Brescia.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio irriguo Brentella-Pederobba (Treviso).

Con decreto Ministeriale 28 aprile 1938-XVI, n. 2409, sono state approvate alcune modifiche al vigente statuto del Consorzio irriguo Brentella - Pederobba, con sede in Montebelluna, provincia di Treviso, deliberate dal commissario straordinario dell'Ente il 30 marzo 1938-XVI.

(1776)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. rag. Ignazio Giambertone fu Andrea è nominato commissario liquidatore della Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) ed i signori Luigi Guarino fu Angelo, Giuseppe Salvo fu Giuseppe e dott. Giuseppe Salerno fu Luciano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'Associazione stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1737)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 13 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione, il cav. Egidio Passeri fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1806)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Sartano (Cosenza), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 9 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Sartano (Cosenza), in liquidazione, il sig. Giuseppe Zito fu Pasquale è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1807)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 10 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia e presso i Regi osservatori per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della su indicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XII, n. 1700, modificato col R. decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Ravvisata la opportunità di conferire alcune borse di studio a giovani laureati in scienze agrarie o scienze naturali per la loro specializzazione nelle discipline fitopatologiche al fine di creare entomologi e patologi agrari necessari per affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai gravissimi danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esame e per titoli a numero 10 borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia e presso i Regi osservatori per le malattie delle piante, da conferirsi a giovani - cittadini italiani - che abbiano conseguita la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre otti anni computati dalla data di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di dodici mesi, a far tempo dal 1° luglio 1938, è di L. 8000 (lire ottomila), non soggetto alle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, pagabile a rate posticipate.

La complessiva somma di L. 80.000 (lire ottantamila), graverà sul capitolo del bilancio per l'anno 1938-939 corrispondente al capitolo 28 dell'esercizio 1937-1938.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura o delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - non più tardi del 1° giugno 1938-XVI, la domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;
6) tutti i titoli e documenti che il concorrente crederà di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati i primi 4; quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente articolo 2, la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria, ed avrà luogo in Roma.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni degli esami e provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che formerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli ed alle prove di esame.

Coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio avranno l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio, gli Istituti presso i quali devono compiere il loro perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Alla corresponsione mensile delle borse sarà provveduto previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dai direttori degli Istituti su indicati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Cremona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, bandito in data 31 dicembre 1937, per il conferimento del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Cremona è costituita come appresso:

Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;

Membri: Addari dott. Francesco, medico provinciale; Rosa prof. Alberto, docente universitario in igiene; Lazzarini prof. Arturo, docente universitario in patologia medica; Schioppa prof. Luigi, ufficiale sanitario;

Segretario: Di Caprio dott. Michele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1683)

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 9 novembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 269, del successivo giorno 20;

Visti gli articoli 8 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei posti di ostetrica condotta con sede in Aquila, Udine, Vercelli e Napoli;

Decreta:

1. Il prof. Giovanni Albano, docente universitario in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo (sede Aquila) in sostituzione del prof. Donato Consoli.

2. Il dott. Ferdinando Spedini, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Belluno, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Udine (sede Udine) in sostituzione del dott. Giuseppe Forte.

3. Il dott. Antonio Viacava, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Aosta, Novara e Vercelli (sede Vercelli) in sostituzione del dott. Giovanni Suriano.

4. Il dott. Giovanni d'Adamo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo (sede Aquila) in sostituzione del dott. Mario Castellucci.

5. Il dott. Luigi Delli Santi, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli (sede Napoli) in sostituzione del dott. Giuseppe Migliore.

I Prefetti di Aquila, Udine, Vercelli e Napoli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1684)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 15 posti di alunno d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica ed in particolar modo l'art. 12 di esso;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1937, col quale è stato indetto un concorso per esami a n. 15 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C*, grado 13°);

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1937, col quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto sono stati prorogati alle ore 12 del giorno 8 novembre 1937;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1937, col quale è stata, tra l'altro, nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1938, col quale il professore Ponti Almachide, impedito per ragioni di salute, è stato sostituito nella suddetta Commissione dal prof. Collodi Tommaso;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per 15 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C*, grado 13°), indetto con decreto Ministeriale 7 luglio 1937-XV:

1. Bitelli Luigi, ammogliato, con punti 51,33 su 60.
2. Lupatelli Danilo, con punti 50,33 su 60.
3. Pizzini Ivanoe, con punti 49,66 su 60.
4. Mendozzi Daniele, con punti 49,50 su 60.
5. Bado Bruno, ammogliato con un figlio, con punti 49 su 60.
6. De Renzis Alberto, con punti 48,50 su 60.
7. Barducci Gualtiero, con punti 48 su 60.
8. Ciancio Saverio, con punti 47,33 su 60.
9. Cattozzi Giuseppe, ammogliato, con punti 46,83 su 60.
10. Arzani Giovanni, con punti 46,66 su 60.
11. Costanzo Liborio, con punti 46,50 su 60.
12. Spadavecchia Paolo, iscritto al P. N. F. antemarcia, con punti 46 su 60.
13. Favale Lorenzo, ammogliato con un figlio, con punti 45,83 su 60.
14. Dagosta Roberto, ammogliato, con punti 45,50 su 60.
15. Leli Marino, con punti 45 su 60.
16. Confetto Santino, con punti 44,66 su 60.
17. Formica Michele, Marcia su Roma, iscritto al P. N. F. antemarcia, con punti 44,33 su 60.

18. Vitrore Amedeo, O. T. nella Regia aeronautica dal 9 settembre 1929, ammogliato con 2 figli, con punti 44 su 60.
19. Foffa Giuseppe, O. T. nella Regia aeronautica dal 31 gennaio 1928, ammogliato con un figlio, con punti 44 su 60.
20. Fiore Francesco, ammogliato con un figlio, con punti 44 su 60.
21. Trapazzo Enrico, O. T. nella Regia aeronautica dal 30 settembre 1929, ammogliato, con punti 43 su 60.
22. Ficara Bruno, O. T. nella Regia aeronautica dal 22 gennaio 1936, con punti 43 su 60.
23. Sorio Renato, nato il 25 gennaio 1912, con punti 43 su 60.
24. Bettarini Virgilio, nato il 25 settembre 1913, con punti 43 su 60.
25. Perrone Nicola, O. T. nella Regia aeronautica dal 19 agosto 1935, ammogliato, con punti 42 su 60.
26. Petrucci Achille, O. T. nella Regia aeronautica dal 16 agosto 1933, nato il 5 settembre 1909, con punti 42 su 60.
27. Ciampicali Giovanni, O. T. nella Regia aeronautica dal 12 ottobre 1936, nato il 3 ottobre 1909, con punti 42 su 60.
28. Andreotti Mario, O. T. nella Regia aeronautica dal 23 gennaio 1931 nato il 16 novembre 1908, con punti 41 su 60.
29. Bellucci Giulio, O. T. nella Regia aeronautica dal 1° aprile 1930 nato il 30 marzo 1910, con punti 41 su 60.
30. Raia Attila, O. T. nella Regia aeronautica dall'8 agosto 1936 nato il 23 novembre 1913, con punti 41 su 60.
31. Mascilongo Michele, nato il 22 aprile 1913, con punti 41 su 60.
32. Mercati Edoardo, nato il 7 agosto 1918, con punti 41 su 60.
33. Mariani Francesco, nato il 4 ottobre 1914, figlio di invalido di guerra, con punti 40 su 60.
34. De Rubertis Jonia, nata il 2 giugno 1918, con punti 40 su 60.
35. Serafini Angelo, con punti 39,33 su 60.
36. Mingardi Dorino, ex combattente, con punti 39 su 60.
37. Barenzano Pancrazio, O. T. nella Regia aeronautica dal 5 dicembre 1932, con punti 39 su 60.
38. Bandista Luigi, con punti 39 su 60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1672)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 30 posti di ingegnere specializzato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1937 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 stesso mese, col quale venne bandito un concorso per esami a 30 posti del grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i decreti Ministeriali 25 maggio, 2 giugno e 2 luglio 1937 riguardanti la nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale del 25 maggio 1937, pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione stessa n. 11 del 1° giugno 1937, col quale fu approvato l'elenco degli ammessi al concorso suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, n. 561 del 14 aprile 1934, n. 1719 del 24 settembre 1936 e n. 1033 del 27 giugno 1937;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il verbale dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione in data 23 dicembre 1937-XVI, riguardante l'impiegato ausiliario Vinciguerra ing. Santo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 30 posti del grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati, bandito con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1937-XV.

Numero d'ord.	COGNOME E NOME	Paternità	Votazioni scritti	orali	totale	Preferenza	Domicilio
1	Ascione ing. Antonio	Enrico	9.55	9.66	19.21		Napoli
2	Della Rovere ing. Francesco	Oliviero	9.11	9.66	18.77		Treviso
3	Bronzi ing. Goffredo	Luigi	9	9.66	18.66		Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)
4	Landi ing. Ugo	Luigi	8.55	8.66	17.21		Napoli
5	Paxia dott. Giuseppe	Giuseppe	9.22	7.66	16.88		Livorno
6	Corazzini ing. Giuseppe	Ascenzo	7.44	9	16.44		Roma
7	Borghi ing. Vincenzo	Benvenuto	7.88	8	15.88		Id.
8	Vinciguerra ing. Santo	Santo	8.66	7	15.66	impiegato ausiliario P. T.	Id.
9	Calabrese ing. Raffaele	Aniello	8	7.66	15.66		Pagani (Salerno)
10	Sebastianelli ing. Luigi	Giulio	8.11	7.33	15.44		Bologna
11	La Rosa ing. Filippo	Ferdinando	7.33	8	15.33	ex combattente A. O. I.	Messina
12	Rizzo ing. Cesare	Pietro	7.33	8	15.33		Capaci (Palermo)
13	Cotone ing. Giovanni	Fiorentino	7.66	7.66	15.32		Avellino
14	Chiarucci ing. Gioacchino	Enrico	8.44	6.66	15.10		Ancona
15	Ciaramella ing. Aurelio	Alberto	7.55	7	14.55		S. Agnello Sorrento (Napoli)
16	Massai dott. Giorgio	Arturo	7.11	7	14.11		Prato (Firenze)
17	Puglisi ing. Domenico	Carmelo	7.22	6.66	13.88		Catania
18	Scaramuzza ing. Francesco	Cesare Alberto	7.77	6	13.77		Palermo
19	Russo ing. Domenico	Giuseppe	7	6	13		Sarno (Salerno)

Art. 2.

I candidati di cui al precedente articolo sono dichiarati vincitori del concorso stesso e sono assunti temporaneamente in servizio, dal 10 gennaio 1938 per un periodo di prova non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario; fatta eccezione per l'ing. Vinciguerra Santo.

Ai medesimi, salvo per il dott. Paxia Giuseppe è conferito l'assegno mensile lordo di L. 400, ridotto a L. 380,16 ed elevato a L. 410,57 se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, diversamente è conferito l'assegno mensile lordo di L. 800, ridotto a L. 714,70 ed elevato a L. 771,87.

Il volontario Paxia dott. Giuseppe, proveniente dai ruoli del Ministero della marina, gruppo B, grado 10° e provvisto dello stipendio di L. 11.520,67 e del supplemento di servizio attivo di L. 2077,50, conserva durante il periodo di prova gli emolumenti suddetti, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge n. 46 del 10 gennaio 1926.

Compete inoltre a tutti i volontari — qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste — l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Art. 3.

L'impiegato ausiliario Vinciguerra ing. Santo di Santo è esentato dal prestare servizio di prova ed è nominato dal 10 gennaio 1938 allievo ispettore tecnico (grado 10° ruolo *B* di 1ª categoria) con lo stipendio di L. 12.200, ridotto a L. 10.667,29 ed elevato a lire 11.520,67, più il supplemento di servizio attivo di L. 2077,50, con riserva di anzianità rispetto ai vincitori del concorso che lo precedono nella graduatoria. Dalla stessa data s'intende rescisso il contratto a termine del predetto impiegato.

Roma, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1799)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di levatrice condotta indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee:

N.	Concorrente	Punti
1.	Lanzoni Eride	con punti 56,34/100
2.	Righini Despina	» 55,59/100
3.	Iori Zina	» 55,05/100
4.	Turci Alma	» 54,47/100
5.	Grassi Luigia	» 54,19/100
6.	Moi Ines	» 53,69/100
7.	Garini Teresa	» 53,01/100
8.	Cavalli Francesca	» 52,98/100
9.	Pirotti Caterina Teresa	» 52,79/100
10.	Ghizzi Nerina	» 52,12/100
11.	Giacomini Oneglia	» 52,06/100
12.	Leali Orestilla	» 51,89/100
13.	Saviola Ione Iole	» 51,49/100
14.	Poltronieri Luigia	» 51,00/100
15.	Ripa Maria	» 50,93/100
16.	Ferrari Luigia	» 50,32/100
17.	Tenedini Luigia	» 50,25/100
18.	Cavalca Roma	» 50,17/100
19.	Vaini Elda	» 49,91/100
20.	Crestani Anna	» 49,87/100
21.	Franchini Annita Maria	» 49,59/100
22.	Passarini Irene	» 49,52/100
23.	Garaboldi Pierina	con punti 49,20/100
24.	Aloisi Santina	» 49,17/100
25.	Motta Nerina	» 49,14/100
26.	Melchiorri Iride	» 49,09/100
27.	Bertolani Leda	» 48,97/100
28.	Bonfanti Ada	» 48,77/100
29.	Ferrari Emilia	» 48,72/100
30.	Morotti Silvia	» 48,00/100
31.	Iori Silvia	» 47,56/100
32.	Dovadoli Ida	» 47,53/100
33.	Ighizzolo Editta	» 47,17/100
34.	Lamber Maddalena	» 47,12/100
35.	Sassi Grazia	» 47,08/100
36.	Viglione Teresa	» 46,89/100
37.	Guberti Pia	» 46,88/100
38.	Benatti Maddalena	» 46,54/100
39.	Pompoli Maria	» 45,77/100
40.	Giubellini Lina	» 45,16/100
41.	Gatta Luisa	» 44,09/100
42.	Lazzareschi Irma	» 44,07/100
43.	Fiorio Ione	» 42,59/100
44.	Saggioro Angelina	» 42,55/100
45.	Berti Carolina	» 42,04/100
46.	Righetti Giuseppina	» 42,00/100
47.	Borghi Ines	» 40,53/100

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati.

Mantova, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia, di cui al proprio decreto odierno pari numero e data;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335, per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

1. Lanzoni Eride - S. Giorgio di Mantova.
2. Righini Despina - Ostiglia (1ª condotta).
3. Iori Zina - Ostiglia (3ª condotta).
4. Grassi Luigia - Castiglione delle Stiviere (1ª condotta).
5. Moi Ines - Villa Poma.
6. Garini Teresa - Goito (3ª condotta Cerlongo).
7. Cavalli Francesca - Marmirolo.
8. Pirotti Caterina Teresa - Castiglione delle Stiviere (2ª condotta).
9. Ghizzi Nerina - Medole.
10. Giacomini Oneglia - Roverbella.
11. Leali Orestilla - Carbonara Po.
12. Saviola Ione Iole Volta Mantovana.
13. Poltronieri Luigia - Cavriana.
14. Ripa Maria - Quistello (frazione Brudanello).
15. Ferrari Luigia - Casalromano.

La concorrente Turci Alma, pur essendo tra le prime quindici classificate in graduatoria, non è compresa tra le vincitrici del concorso in quanto l'unica sede dalla stessa indicata risulta già occupata dalla prima classificata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo della Regia Prefettura o dei Comuni interessati.

Mantova, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(1633)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.